



TRIBUNALE DI PAOLA  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Nr. 5885/03 R.G.N.R.  
Nr. 2307/05 R.G.G.I.P.

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 409- 411 c.p.p. -

Il Giudice, dott. Salvatore Carpino,  
letti gli atti relativi al procedimento sopra specificato nei confronti di:  
➤ **Messina Gianfranco Ubaldo + 3**, in atti generalizzati.  
~~indagati per i reati di cui agli artt. 56-428, 640 c.p.~~

all'esito della Camera di Consiglio del **12.05.2009** ed udite le conclusioni espresse dalle parti  
(riportate nel relativo verbale):

**esaminata** la richiesta di archiviazione depositata dal P.M. in data **26.02.2009**;  
**letta** l'opposizione depositata dalla persona offesa (Comitato Regionale Legambiente  
Calabria).

**OSSERVA**

La richiesta di archiviazione merita di essere accolta, conformemente a quanto sostenuto dal  
Pubblico Ministero, alla luce delle risultanze delle indagini eseguite.

Il procedimento *de quo* nasce a seguito dello "spiaggiamento" della motonave Rosso,  
originariamente denominata Jolly Rosso, definita dalla cronaca locale e nazionale come la  
"nave dei veleni", avvenuto il **14.12.1990** in località Le Formiciche di Amantea.

Tale vicenda, dopo una serie di provvedimenti riguardanti l'individuazione dell'Ufficio inquirente competente per territorio, perveniva, in data 10.05.2003, all'attenzione della Procura della Repubblica di Paola, che, dopo una serie di accertamenti preliminari, ipotizzava quanto segue:

- la motonave trasportava verosimilmente rifiuti tossici e/o radioattivi;
- il naufragio della nave era stato cagionato volontariamente per smaltire i rifiuti chimici e per frodare la compagnia di assicurazione.

Questo "alone di intollerabile sospetto" (così testualmente la relazione della Commissione Parlamentare d'inchiesta del 15.02.2006 - relatore on. Paolo Russo) era, altresì, alimentato dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, proveniente dalla criminalità organizzata calabrese, che riferiva dell'esistenza di un *pactum sceleris* fra le cosche della 'ndrangheta ed imprenditori del settore dei rifiuti, in virtù del quale venivano programmati e realizzati numerosi "affondamenti" di navi cariche di rifiuti tossici nei tratti marini calabresi, letteralmente "martoriati" da queste pratiche criminali, con danni probabilmente irreversibili per l'ambiente e la salute pubblica.

La vicenda dello "spiaggiamento" della motonave Rosso, pertanto, costituiva una proficua occasione per verificare l'esistenza di questo *pactum sceleris* e per consentire le eventuali opere di bonifica necessarie per la salute pubblica e l'integrità ambientale dei siti interessati.

Ebbene, dopo anni di indagini, oggettivamente complesse e rese ancora più difficili dal notevole lasso di tempo trascorso dal sinistro marittimo, la Procura di Paola non è riuscita a determinare con certezza né la dinamica del naufragio e, in particolare, l'apertura volontaria delle falle preordinate all'affondamento doloso della nave (appare comunque fondato l'assunto difensivo secondo cui l'ingresso originario dell'acqua in stiva fu determinato da una falla, cagionata, a sua volta, da un semi-rimorchio ivi collocato) né, ancora prima, la natura del carico (rifiuti tossici e/o radioattivi) trasportato dalla motonave, non essendo sufficiente, a tal fine, l'invocato intervento della società olandese "Smit Tak", specializzata in recuperi e salvataggi marittimi, compresi quelli aventi ad oggetto materiale radioattivo.

D'altra parte, sul ruolo effettivamente svolto dalla predetta società olandese (il P.M. afferma che la "stessa Smit Tak praticava una vasta apertura per far uscire materiali di grosse dimensioni....dopo circa venti giorni rinunciava al tentativo di rimettere in mare la Rosso") pesano le dichiarazioni rese alla Polizia di Rotterdam da Bert Kleiwegt, ispettore addetto al



recupero della motonave, secondo cui la decisione di rottamare la nave fu assunta dopo aver constatato il successivo deteriorarsi dell'imbarcazione per effetto di mareggiate.

Non emerge, in sostanza, alcun elemento idoneo a mettere in dubbio la correttezza dell'operato della società "Smit Tak".

Per quanto attiene al rinvenimento in località Foresta di Serra d'Aiello, nel bacino fluviale del fiume Oliva, di rifiuti industriali e di sostanze chimiche "di origine sconosciuta" appare veramente arduo sostenere la riconducibilità di detto materiale al carico trasportato dalla motonave Rosso, atteso che trattasi di rilevazioni effettuate a distanza di anni dal sinistro marittimo, in assenza, altresì, di validi elementi di supporto.

Tali non sono né l'avvistamento di un non meglio identificato "bidone di colore giallo" sulla sponda del fiume Oliva né le pretese "segnalazioni" (assolutamente generiche) su presunti e misteriosi viaggi notturni da e verso la motonave, diretti all'occultamento di "materiali".

Non può sottacersi, in proposito, che, sin dal momento del suo spiaggiamento, la nave, per evitare possibili rischi di inquinamento, è stata oggetto di costanti e monitorati controlli da parte delle varie Forze di Polizia.

In conclusione, dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo non emergono elementi idonei a sostenere proficuamente l'accusa in un eventuale giudizio, posto che gli stessi non appaiono, allo stato, suscettibili di ulteriori sviluppi.

D'altra parte, i fatti di cui al presente procedimento sono avvenuti **nell'ormai lontano 1990**, con conseguente estinzione dei reati ipotizzati per intervenuta prescrizione; in questo senso, lo svolgimento dell'ulteriore e, a dire il vero, generica attività investigativa suggerita dalla persona offesa nell'atto di opposizione, appare, tenuto anche conto del notevole lasso di tempo trascorso dall'accadimento dei fatti, superflua ed irrilevante, in quanto idonea ad incidere sugli elementi posti a fondamento dell'archiviazione.

Ritenuta, pertanto, l'infondatezza della notizia di reato e che appare opportuno disporre l'archiviazione del presente procedimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 409- 411 c.p.p.,



dispone l'archiviazione del presente procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M.  
in sede.

Paola, 12 maggio 2009

TRIBUNALE DI PAOLA  
UFFICIO DEL G.I.P.  
Depositato in Cancelleria  
Oggi 12-5-09

Il Giudice  
dott. Salvatore Carpio

IL CANCELLIERE B3 S  
(Gallo Maria Teresa)

TRIBUNALE DI COGENZA

A rich... come... ti, fu... no U.  
Giud... addetto... il Tri  
bunale... ascia... eventi aserit

atto a  
ned  
vato

A mani della seg. Amm.  
2005/09

L'UFFICIALE/DIRIGENTE B3  
F. Giuliano  
TRIBUNALE DI COGENZA